

CIRCOLARE INFORMATIVA A TUTTI I CLIENTI

Voghera, data del timbro postale

Prot n. 10/2017

OGGETTO: CONTABILITA' SEMPLIFICATA; NOVITA' DAL 01 GENNAIO 2017

La legge di Bilancio 2017 ha disciplinato che dal 1 gennaio 2017 le imprese in contabilità semplificata determineranno il reddito d'impresa applicando il **PRINCIPIO DI CASSA**.

Appare estremamente importante valutare la scelta da adottare considerando appunto queste modifiche.

Il nuovo regime di cassa sarà il regime naturale, per cui verrà abbandonato quello di competenza a cui siamo stati abituati fino ad ora.

CONTABILITA' SEMPLIFICATA

I limiti di ricavi non variano: € 400.000 per attività di servizi; € 700.000 negli altri casi. Questi limiti valgono per tutti: ditte individuali, società di persone, enti non commerciali. Questi limiti fino al 2016 venivano conteggiati per anno di "competenza". Dal 1 gennaio 2017 invece le soglie andranno calcolate tenendo conto dei ricavi che sono:

- Percepiti, incassati in un anno intero.

Il reddito di impresa in base alle nuove disposizioni sarà calcolato come differenza tra i ricavi incassati e i costi realmente sostenuti, cioè pagati nell'anno intero. A questo nuovo calcolo andranno aggiunti i componenti derivanti da Plusvalenze e Minusvalenze, ammontare TFR o TFM, proventi immobiliari, ammortamenti.

Non rilevano invece le rimanenze iniziali o finali

Per il primo anno di applicazione (2017) è previsto che le rimanenze finali del 2016 andranno a rilevare come costo iniziale secondo il principio di competenza. Successivamente la voce rimanenze non entrerà più a far parte del reddito. I ricavi e le spese che verranno indicati nell'ultimo anno di competenza (2016) non assumeranno rilevanza negli anni successivi anche se incassati o pagati successivamente.

Parimenti anche la base imponibile Irap sarà determinata sulla base del principio di cassa.

REGISTRI E REGISTRAZIONI CONTABILI:

I soggetti in contabilità semplificata, per il 2017, avranno 3 possibili alternative per allinearsi al nuovo principio di cassa:

CO.GE.S.A. COOPERATIVA DI GESTIONE DEI SERVIZI ALLE IMPRESE ARTIGIANE

società cooperativa a responsabilità limitata
27058 VOGHERA (Pavia) - Via Bidone, 21 - Tel. 0383 43971 - 214178 - Fax 367029
paghe@cogesa.eu • semplificate@cogesa.eu • ordinarie@cogesa.eu

1) REGISTRI INCASSI E PAGAMENTI

Con questo sistema oltre i normali registri Iva andranno compilati anche un registro dove indicare i pagamenti effettuati, le spese sostenute diverse dalle fatture, e un registro dove indicare gli incassi. Per ogni pagamento o incasso andranno indicati: l'importo; le generalità/indirizzo/Comune di residenza/ del soggetto che effettua il pagamento; gli estremi della fattura/altro documento emesso. Questo sistema obbliga i contribuenti a tenere una "prima nota" di cassa e banca per indicare i pagamenti e gli incassi

2) TENUTA DEI SOLI REGISTRI IVA E INDICAZIONE MANCATI INCASSI E PAGAMENTI

In questo caso sui registri iva andranno annotati a fine anno solo I MANCATI INCASSI E PAGAMENTI CON L'INDICAZIONE DELLE FATTURE A CUI SI RIFERISCONO. Nell'anno successivo al momento dell'incasso o del pagamento andranno riportati i dati dei documenti a cui si riferiscono e verranno inseriti nel reddito di quell'anno.

Questo sistema è leggermente più semplice ma obbliga comunque il contribuente a tenere monitorata la situazione incassi e pagamenti per effettuare a fine anno le registrazioni e poter dichiarare solo gli incassati e i pagati.

2) TENUTA DEI SOLI REGISTRI IVA E PRESUNZIONE DI INCASSO E PAGAMENTO

In base al comma 5 del citato art 18 il contribuente può tenere i registri iva senza effettuare nessuna annotazione sugli incassi e pagamenti, e in questo caso si presume che la data di registrazione dei documenti coincide con quella dell'incasso o pagamento. Es tutte le fatture e i documenti registrati entro il 31/12/2017 sono considerati incassati/pagati nel 2017. Quest'ultima alternativa è subordinata ad una opzione da farsi nella dichiarazione Iva del 2018 e che vincola il contribuente per almeno 3 anni.

OPZIONE REGIME ORDINARIO

Le imprese che vorranno continuare a determinare il reddito per competenza, avendo valutato la propria convenienza, potranno adottare ed optare per il regime ordinario, a partire già dal 01 gennaio 2017, istituendo registri iva e giornale di contabilità ordinaria e optando in dichiarazione Iva 2018 per il regime che vincola alla tenuta ordinaria per almeno tre anni.

Si segnala che sia la prima che la seconda opzione ed eventualmente l'adozione del regime ordinario, comporteranno nostro malgrado, degli aggravii nel costo della tenuta contabile poiché si tratta in tutti i casi, di istituire nuovi registri e di effettuare registrazioni aggiuntive. Questi maggiori costi verranno valutati dal Consiglio di Amministrazione e gli aumenti verranno limitati allo stretto indispensabile.

Il nostro personale vi illustrerà e valuterà insieme a voi la soluzione più adatta.

CO.GE.S.A. COOPERATIVA DI GESTIONE DEI SERVIZI ALLE IMPRESE ARTIGIANE

società cooperativa a responsabilità limitata
27058 VOGHERA (Pavia) - Via Bidone, 21 - Tel. 0383 43971 - 214178 - Fax 367029
paghe@cogesa.eu • semplificate@cogesa.eu • ordinarie@cogesa.eu